ANIA
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Roma, 10 dicembre 2007

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE ISVAP N. 16/2007 "SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE, DELL'INTERPELLO NONCHÉ DELLA PUBBLICITÀ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI"

L'ANIA ha esaminato i contenuti dello schema di Regolamento in oggetto, pubblicato in consultazione dall'ISVAP il 15 novembre u.s., e con il presente documento intende formulare le proprie osservazioni, di seguito suddivise in:

- commenti generali;
- osservazioni specifiche sui singoli articoli;
- osservazioni sugli allegati.

COMMENTI GENERALI

Il settore assicurativo, negli ultimi anni, è stato interessato da numerose novità regolamentari, emanate dall'ISVAP e da altre Autorità, che hanno comportato e comportano tuttora un continuo lavoro di revisione dei processi, dell'organizzazione e dei sistemi delle imprese. Tali novità, proprio perché emanate da diverse Autorità, non sembrano talvolta rispondere ad un disegno unitario e coerente, ed hanno comunque l'effetto di accrescere le difficoltà e i costi di compliance per il mercato. In questo contesto, l'analisi degli effetti sui destinatari della regolamentazione (AIR) da parte delle Autorità, sancita nell'art. 191 del Codice delle Assicurazioni nonché nell'articolo 23 della legge 262/2005, assume un rilievo fondamentale al fine di calibrare le norme nel rispetto di una rigorosa e attenta valutazione dei costi e dei benefici. Nella Relazione di presentazione del presente schema di Regolamento vengono spese poche righe sull'AIR, dando l'impressione che ne siano stati riportati esclusivamente i risultati. Si ritiene, invece, possa essere opportuno approfondire tale analisi, dando modo al mercato

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

di apprezzare e discutere meglio le misure previste, anche alla luce delle ipotesi formulate dall'ISVAP per valutarne gli effetti sui destinatari.

Premesso che si ritiene che la trasparenza, com'è ovvio, sia un dovere imprescindibile da parte del mercato, proprio sotto l'aspetto di una valutazione costi/ benefici, non si comprende a fondo la necessità di richiedere la rigida predisposizione di un Fascicolo informativo nei rami danni, caratterizzato da una numerazione complessiva, che comporta costi e appesantimenti operativi nell'aggiornamento dei singoli documenti che lo compongono, soprattutto considerando che esistono modalità alternative per assicurarsi che tutti i documenti siano consegnati al cliente.

Anche la disposizione che prevede l'obbligo in capo all'impresa di assicurazione, nel caso di polizze collettive, di consegnare ai singoli assicurati il Fascicolo informativo, qualora costoro sostengano anche in parte l'onere relativo al pagamento dei premi e siano anche indirettamente portatori di un interesse alla prestazione, non sembra avere il supporto di un'adeguata analisi costi/ benefici. Come sarà ampiamente discusso in seguito, tale previsione in certi casi può essere di difficile se non impossibile realizzazione. Sembrerebbe, invece, più equilibrato prevedere che l'informativa sia consegnata dall'intermediario al contraente, il quale naturalmente si impegnerebbe a renderla disponibile e nota agli assicurati.

Sempre sotto l'aspetto di un'attenta analisi costi/ benefici, non si può omettere di sottolineare che la disciplina sulla trasparenza del ramo vita è di recente introduzione ed è sembrata un'innovazione di successo. Senza negare che tutte le disposizioni a suo tempo predisposte possano essere perfettibili, non si ravvedono motivazioni urgenti tali da richiedere modifiche della norma ritenendo, invece, più utile attendere un congruo periodo di tempo al fine di favorire la "sedimentazione" e il consolidamento delle innovazioni già apportate.

Si chiede pertanto a codesta Autorità di riconsiderare attentamente le previsioni contenute nello schema di Regolamento dal punto di vista dell'analisi costi/ benefici, e di confrontarsi su tali temi con il mercato, anche tramite incontri specifici. Si ritiene che tale confronto possa essere utile soprattutto nel caso di norme che, per loro natura, comportano significative modifiche dal punto di vista dei processi aziendali. Si offre fin d'ora la disponibilità per un confronto aperto e costruttivo, con il condiviso obiettivo di pervenire ad una sempre maggiore trasparenza nei confronti degli assicurati, tenuto conto che, dal punto di vista sostanziale, tale obiettivo non è sempre raggiungibile tramite la produzione e la consegna di una ponderosa e complessa documentazione.

Infine, si osserva come l'attuale intensa attività di normazione secondaria sia accompagnata talvolta da abrogazioni parziali di disposizioni già emanate dall'Istituto. A tal riguardo si avverte l'esigenza, ai fini di una maggiore chiarezza del quadro normativo in vigore ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 6 del Codice delle Assicurazioni, che l'Istituto, anziché procedere mediante abrogazioni parziali di normative già emanate, provveda, nell'emanazione definitiva del presente

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Regolamento, ad abrogare interamente la normativa precedente in tema di trasparenza, e a recare tutta la normativa sulla trasparenza in vigore (precedente e di nuova previsione) nel Regolamento stesso.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE SUI SINGOLI ARTICOLI

Art. 2 (Definizioni)

La definizione di "prodotto assicurativo vita" di cui alla lettera r) dell'articolo comprende "i contratti emessi da imprese di assicurazione…. con l'esclusione dei prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione… e dei prodotti assicurativi aventi finalità previdenziali…".
A tal riguardo, si interpreta che tale definizione sia adottata dall'Istituto esclusivamente per comodità di redazione dello schema di Regolamento, in quanto, com'è ovvio, anche i prodotti sopra menzionati, esclusi dalla definizione di "prodotto assicurativo vita", per quanto riferiti alla vigilanza di altre Autorità limitatamente ad alcuni aspetti, rimangono comunque contratti di assicurazione sulla vita. Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione e di precisare che l'esclusione sopra descritta si limita agli obblighi di informativa in capo alle imprese.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

Comma 1
Il comma prevede che il Regolamento si applica alle imprese e disciplina il contenuto del Fascicolo informativo. Si osserva che sarebbe utile, in questa sede, un dettaglio maggiore in termini di applicabilità delle singole disposizioni del Regolamento in relazione ai "prodotti assicurativi vita", ai "prodotti finanziari assicurativi" e ai prodotti assicurativi aventi finalità previdenziali.

Comma 2
Si rinvia alle osservazioni formulate in commento all'art. 45.

Parte II (obblighi di informativa)
Titolo I (obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi vita)

Art. 4 (Documentazione)

Comma 1
Il comma dispone che "Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione di una proposta relativa ai prodotti assicurativi vita." Si osserva che l'obbligo di consegna del Fascicolo informativo è obbligo da ricondurre all'attività tipica dell'intermediario, fermo restando l'impegno dell'impresa a controllare che il processo di consegna sia correttamente adempiuto.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Si richiede, pertanto, di mantenere l'attuale formulazione dell'articolo 4 della Circ. 551/D del 1° marzo 2005, ossia "Le imprese predispongono, affinché gli intermediari assicurativi lo consegnino al potenziale contraente prima della sottoscrizione di una proposta di assicurazione sulla vita, un Fascicolo informativo…".

Comma 4
Il comma disciplina la numerazione dei documenti di cui si compone il Fascicolo informativo: "I documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina con indicazione del numero totale delle pagine...". Si osserva che la realizzazione di un Fascicolo informativo così rigidamente strutturato comporta nella gestione dello stesso una totale carenza di flessibilità e l'obbligo di dover procedere a nuove ristampe in occasione di ogni tipo di modificazione, anche semplicemente formale.
Si chiede pertanto di prevedere la facoltà che la numerazione progressiva possa essere riferita anche autonomamente a ciascun documento che compone il Fascicolo informativo, e non al Fascicolo informativo nel suo complesso. L'accoglimento di tale richiesta conferirebbe flessibilità per ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del Fascicolo senza intaccare i benefici nei confronti del contraente/assicurato.

Comma 6
La disposizione in esame, relativa ai contratti in forma collettiva, prevede in capo all'impresa l'obbligo di consegna del Fascicolo informativo, a determinate condizioni, anche agli assicurati. Tale obbligo, nel Regolamento Intermediari ISVAP n. 5/2006, è stato previsto in capo all'intermediario e alla stessa impresa, nel caso in cui questa eserciti direttamente l'attività di intermediazione assicurativa per il tramite dei suoi dipendenti. L'estensione dell'obbligo di consegna del Fascicolo informativo agli assicurati comporterebbe un impiego di mezzi e di risorse del tutto sproporzionato rispetto al diritto che la norma si prefigge di tutelare, sia a causa del numero indeterminato di assicurati presenti in tali contratti sia dell'impossibilità, talvolta, di costituire un contatto diretto con gli stessi da parte dell'impresa o del suo intermediario.

In tali ipotesi, i costi di gestione subirebbero un incremento tale da poter compromettere la stessa convenienza tipica che è uno dei presupposti del ricorso a tale tipologia contrattuale.
Nel caso, ad esempio, di una polizza collettiva vita per i dipendenti di un'impresa o ente, si ritiene invece più razionale che l'impresa di assicurazione (o il suo intermediario) consegni il Fascicolo informativo esclusivamente al datore di lavoro contraente, il quale a sua volta, dovrà diramare a ciascuno dei dipendenti assicurati la documentazione precontrattuale e contrattuale mediante la materiale consegna cartacea o la trasmissione tramite supporto informatico.
Pertanto, si richiede che per i contratti collettivi in esame l'obbligo di consegna in parola possa considerarsi assolto quando l'intermediario abbia consegnato il Fascicolo, recante la previsione contrattuale su obblighi e modalità di consegna dello stesso da parte del contraente agli assicurati, al contraente.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Tale previsione, se condivisa, risulterebbe peraltro corrispondente a quanto già disciplinato dall'ISVAP nella Circ. 551/D (art. 2, comma 4).

Art. 5 (Criteri di redazione)

Comma 1
Il comma, al punto b), dispone che le imprese adottino caratteri di stampa non inferiori a 11. Dal momento che molte imprese:

- emettono i documenti precontrattuali e contrattuali in via informatica, sia presso la sede centrale sia presso i punti vendita periferici, mediante sistemi che, per essere modificati, richiedono interventi di revisione della procedura di emissione;
- producono i documenti precontrattuali e contrattuali in maniera decentrata presso i punti vendita, con l'utilizzo di stampanti locali;
- commercializzano prodotti con Fascicolo informativo contenente i moduli copiativi di proposta e/o proposta-polizza di dimensione predefinita per motivi organizzativi e tipografici;

si ritiene che sia opportuno mantenere quanto già previsto dalla Circ. 551/D, ossia di adottare accorgimenti idonei a mantenere le attuali dimensioni dei moduli di proposta e/o "proposta-polizza", qualora tali moduli siano copiativi, evitando anche in questo caso aggravi di costo privi di apprezzabili incrementi informativi per la clientela.
Pertanto, si richiede di aggiungere alla presente lettera la frase "nella redazione del solo modulo di proposta tali accorgimenti possono trovare opportuno adattamento in presenza di specifiche esigenze tipografiche".

Inoltre, riguardo alla lettera g), si chiede di precisare con maggior dettaglio il significato della frase "utilizzano il termine "risparmio" solo se basato su parametri obiettivi di riferimento o su metodi di calcolo verificabili".

Art. 6 (Proposta di assicurazione)

Comma 2
Si segnala la presenza di un possibile refuso alla lettera a): "Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto ~~che~~ possono compromettere il diritto alla prestazione".

Comma 4
La disposizione in oggetto prevede che le imprese descrivano, nell'ambito della proposta assicurativa, le modalità consentite per il pagamento del premio.
Si ritiene che, laddove le imprese collochino prodotti assicurativi vita per il tramite delle proprie reti distributive, il presente dettato normativo sia correttamente adempiuto con la consegna da parte dell'intermediario del Modello 7A, di cui al Regolamento ISVAP n. 5/2006, che, nell'ambito della comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, prevede la medesima descrizione dei diversi mezzi di pagamento dei premi assicurativi.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Si chiede conferma di tale interpretazione.

Art. 7 (Scheda sintetica)

Al comma 1 è previsto l'obbligo di predisporre la Scheda sintetica per i contratti con partecipazione agli utili.
Si chiede di precisare che l'obbligo non sussiste per i contratti di capitalizzazione e per quelli aventi finalità previdenziali.

Le considerazioni svolte si intendono riferite anche all'art. 8.

Art. 9 (Progetto esemplificativo)

Comma 2
Il presente comma dispone la redazione e la consegna del progetto esemplificativo personalizzato, da consegnare al contraente prima della data di conclusione del contratto. Si osserva che la Nota informativa riporta già il progetto esemplificativo basato su specifiche combinazioni di età, durata e importo del premio, individuate con criteri che assicurino una adeguata rappresentatività dell'esemplificazione.

Facendo riferimento alla stima costi/ benefici menzionata dall'Istituto nella Relazione di presentazione allo schema di Regolamento, si ritiene che l'aggravio derivante dal mantenimento dell'obbligo di produrre per tutti i contratti con partecipazione agli utili il progetto esemplificativo personalizzato sia eccessivo rispetto all'incremento informativo realizzato, in buona parte già garantito dalle esemplificazioni riportate nella Nota informativa.
Pertanto, si richiede di valutare l'adozione di una tra le due seguenti soluzioni: mantenimento dell'attuale progetto esemplificativo standard nella Nota informativa e corrispondente eliminazione dell'obbligo di consegna del progetto esemplificativo personalizzato oppure, in alternativa, mantenimento dell'obbligo di consegna del progetto esemplificativo personalizzato ed eliminazione del Progetto esemplificativo standardizzato all'interno della Nota informativa, o quantomeno significativa riduzione dello sviluppo delle prestazioni di quest'ultimo ad una sintetica illustrazione dei dati più rilevanti.

In ogni caso, per i termini di consegna del progetto esemplificativo rielaborato in forma personalizzata, si richiede di mantenere la formulazione "al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso" così come previsto nello schema di Scheda sintetica di cui all'allegato 1 (punto 2. Caratteristiche del contratto) e nella Circ. 551/D all'articolo 8, comma 2.

Si segnala, infine, che, a differenza di quanto riportato nella Circ. 551/D, la disposizione non prevede che i progetti esemplificativi debbano contenere l'avvertenza, con caratteri grafici di maggior evidenza, che le proiezioni elaborate hanno solo carattere orientativo e che i valori espressi non costituiscono impegno per l'impresa. Tuttavia, tale

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

avvertenza si ritrova negli schemi allegati di nota informativa, pertanto si chiede di fornire chiarimenti a riguardo.

Art. 11 (Aggiornamento dei documenti precontrattuali)

L'articolo prevede l'aggiornamento della documentazione precontrattuale entro il 31 maggio di ciascun anno.
Si richiede di verificare opportune iniziative di coordinamento con le altre Autorità di vigilanza al fine di uniformare le tempistiche di aggiornamento in esame.

Art. 13 (Modifiche in corso di contratto)

La disposizione in parola impone alle imprese di comunicare tempestivamente per iscritto al contraente eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Al riguardo si chiede che sia prevista la possibilità di adempiere a tale obbligo di comunicazione alla prima occasione utile (ad esempio, con l'estratto conto), in special modo laddove le modifiche non siano di carattere rilevante.

In ogni caso, per quanto riguarda la comunicazione delle modifiche normative intervenute successivamente alla conclusione del contratto, si richiede che detto obbligo sia previsto solo nel caso in cui tali modifiche incidano direttamente sul contratto.

Si sottopone, altresì, ad attenta valutazione l'opportunità di prevedere forme di comunicazione alternative all'invio in forma cartacea (ad esempio avviso tramite messaggi SMS che rinvia all'aggiornamento sul sito della società *ovvero* anche tramite una comunicazione a mezzo stampa), anche in considerazione del fatto che, diversamente, potrebbero rendersi necessari più invii nell'arco di un anno di comunicazioni a tutti i contraenti (con relativo aggravio di costi), per fornire loro aggiornamenti che possono essere talvolta non rilevanti.

Infine, la norma in esame appare eccessiva per le polizze "monoannuali", dove una previsione simile comporterebbe costi amministrativi sproporzionati rispetto al reale vantaggio per i contraenti. Pertanto, si richiede che sia inserita una previsione che esoneri le imprese dall'adempiere a tale obbligo in caso di contratti aventi una sola annualità.

Art. 14 (Estratto conto)

Comma 1
Il comma prevede che, per i contratti con partecipazione agli utili, *"Unitamente all'estratto conto annuale è inviato l'aggiornamento dei dati storici di rendimento della gestione separata."* A tal riguardo, si ritiene che la comunicazione dei dati storici della

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

gestione separata sia già adempiuta mediante l'invio dell'estratto conto annuale che riporta di anno in anno i risultati del rendimento in questione.
Si chiede quindi di eliminare tale previsione.

Inoltre, dato che il comma si applica anche ai contratti di capitalizzazione, si chiede di precisare come tale disposizione si concilia con quanto previsto per i medesimi contratti dall'art. 28 septies comma 4, del Regolamento Emittenti CONSOB n. 11971.

Comma 3
In analogia con quanto disposto per i contratti con partecipazione agli utili, si chiede che la data di riferimento dell'estratto conto annuale dei prodotti index linked (attualmente fissata al 31 dicembre di ogni anno) possa essere fatta coincidere, in alternativa, con la data annuale di calcolo prevista dal meccanismo di indicizzazione, qualora tale riferimento risulti più coerente con le caratteristiche contrattuali.

Art. 16 (Riscontro a richieste di informazioni)

L'articolo prevede che le imprese forniscano riscontro ad ogni richiesta di informazione presentata dal contraente o dagli aventi diritto, in merito all'evoluzione del rapporto assicurativo e alle modalità di determinazione della prestazione assicurativa, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
Si richiede che tale lasso temporale sia aumentato a 30 giorni.

Art. 17 (Avviso di scadenza)

L'articolo prevede che le imprese avvisino il cliente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, tramite una comunicazione con l'indicazione del termine della scadenza e della documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione. Si interpreta che la norma non sia applicabile ai contratti (ad es. di puro rischio o a vita intera) ove non è prevista alcuna prestazione ad una scadenza prefissata. Si chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.

Art. 20 (Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)

L'articolo prevede che l'impresa fornisca al contraente o all'avente diritto una comunicazione di avviso, nei casi richiamati in rubrica, entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuta la relativa modifica. A tal proposito, si rileva che l'art. 4 della Circ. 533/D riporta una formulazione analoga alla presente disposizione, avente tuttavia l'assicurato come destinatario di tale comunicazione.
Si interpreta che l'obbligo di comunicazione in questione sia riferito al contraente, e al beneficiario solo in presenza di una designazione irrevocabile, e si chiede conferma di tale interpretazione.
Si richiede, in ogni caso, di circoscrivere la definizione di "aventi diritto" ai soli titolari del diritto di beneficio irrevocabile.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Le considerazioni svolte si intendono riferite anche all'art. 29.

Art. 21 (Comunicazioni mediante tecniche a distanza) e Art. 22 (Archiviazione e conservazione dei documenti)

Nel merito dell'analisi dell'articolo in esame, si ritiene che così espressa la disposizione si presti ad interpretazioni restrittive non in armonia con la vigente normativa, ossia il D.Lgs. 190/2005, "Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori" e il D.Lgs. 196/2003, c.d. Codice Privacy.

Quest'ultimo infatti prevede esplicitamente la raccolta del consenso a distanza mediante annotazione della volontà manifestata del contraente. Si richiede, pertanto, di eliminare la seguente parte dell'articolo 21: "(…) e che il contraente abbia reso per iscritto preventiva ed espressa accettazione di tali modalità".

Le considerazioni svolte si intendono riferite anche agli artt. 30 e 32.

Titolo II (obblighi di informativa relativi ai prodotti assicurativi danni)

Art. 25 (Documentazione)

L'articolo prevede che prima della sottoscrizione del contratto sia consegnato al potenziale contraente il Fascicolo informativo contenente la Nota informativa comprensiva di glossario, le condizioni di assicurazione ed anche il modulo di proposta ove previsto. E' richiesta una numerazione progressiva per ogni pagina con indicazione del numero totale di pagine a conclusione del Fascicolo, oltre che l'indicazione della data dell'ultimo aggiornamento. Sulla copertina è richiesta specifica legenda che elenchi i documenti costituenti il Fascicolo. L'ultimo comma prevede che il Fascicolo informativo sia consegnato anche ove riguardi i contratti in forma collettiva di cui gli assicurati sostengano sia pure parzialmente l'onere economico e siano portatori dell'interesse alla prestazione.

Per quanto riguarda la contrattazione relativa a rischi con caratteristiche del tutto specifiche, che comportano la negoziazione personalizzata delle condizioni di assicurazione (appalti pubblici per servizi assicurativi, rischi industriali, polizze CAR, ramo cauzioni, libri matricola, etc.), si ritiene che gli obblighi di informativa precontrattuale non possano essere assoggettati ad un'impostazione schematica e standardizzata, ma che vadano assolti con modalità proporzionate alle particolari caratteristiche delle varie tipologie di clientela e di rischio assunto (cfr., al proposito, quanto previsto dall'articolo 183, comma 3 del Codice delle Assicurazioni). Si chiede pertanto di escludere i rischi in questione dall'ambito di applicazione del presente Regolamento.

Comma 1

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Si osserva in proposito che la predisposizione da parte delle imprese di un Fascicolo strutturato nel modo indicato dal Regolamento costituisce un'attività estremamente gravosa dal punto di vista dei costi e, invece, poco efficace dal punto di vista dei risultati. Infatti, lo scopo di garantire trasparenza e chiarezza nei confronti del contraente/ assicurato è allo stato attuale già garantito dalla normativa esistente, la quale prevede che le imprese consegnino la Nota informativa prima della sottoscrizione del contratto o della proposta, ove prevista, e che il contraente dia atto, mediante sottoscrizione, dell'aver ricevuto l'informativa.

L'introduzione del Fascicolo nei rami danni appare dettata più da esigenze di una simmetria formale con quanto previsto nei rami vita che da sostanziali necessità di tutela dei destinatari, in quanto allo stato attuale le stesse informazioni previste dalla norma in esame risultano già fornite con le modalità, le forme, i contenuti disciplinati dall'Istituto. Infatti, la Nota informativa, diversificata per rami (malattia, RCA e natanti, danni in genere), è redatta secondo le indicazioni già date dall'ISVAP con le circolari n. 303, n. 347/D, n. 417/D, n. 420/D, n. 502/D, n. 518/D.

Ferma restando quindi la necessità di aggiornare ed integrare la Nota informativa, si sottolinea che, esistendo già efficaci modalità per la consegna dell'informativa precontrattuale e contrattuale, si richiede quindi di mantenere l'attuale impianto informativo precontrattuale, senza dover costituire un unico documento rigido in grado di comportare potenzialmente ingenti spese per la sua realizzazione e il suo aggiornamento e che, in proporzione agli oneri aggiuntivi, non apporterebbe significativi vantaggi per il contraente/ assicurato.

In via subordinata, ove non si dovessero accogliere le considerazioni appena esposte, si osserva, analogamente a quanto citato nell'analisi relativa ai rami vita, si osserva che l'obbligo di consegna del Fascicolo informativo al potenziale contraente è da ricondurre all'attività tipica dell'intermediario, il quale procede alla consegna materiale del Fascicolo dei prodotti emessi dall'impresa ai potenziali contraenti, fermo restando l'impegno dell'impresa a controllare che il processo di consegna del Fascicolo sia correttamente adempiuto.
Si richiede, pertanto, di chiarire che l'obbligo di consegna del fascicolo informativo sia previsto in capo all'intermediario.

Comma 4
Il comma disciplina la numerazione dei documenti di cui si compone il Fascicolo informativo: "I documenti di cui si compone il Fascicolo informativo sono numerati in ogni pagina con indicazione del numero totale delle pagine...". Si osserva che la realizzazione di un Fascicolo informativo così rigidamente strutturato comporta, nella gestione dello stesso, una totale carenza di flessibilità e l'obbligo di dover procedere a nuove ristampe in occasione di ogni tipo di modificazione, anche semplicemente formale.
Si chiede pertanto di prevedere la facoltà che la numerazione progressiva possa essere riferita anche autonomamente a ciascun documento che compone il Fascicolo

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

informativo, e non al Fascicolo informativo nel suo complesso. L'accoglimento di tale richiesta conferirebbe flessibilità per ogni eventuale modifica e/o aggiornamento del Fascicolo senza intaccare i benefici nei confronti del contraente/ assicurato.

Comma 6

La disposizione in esame, relativa ai contratti in forma collettiva, prevede in capo all'impresa l'obbligo di consegna del Fascicolo informativo, a determinate condizioni, anche agli assicurati. Tale obbligo nel recente Regolamento n. 5/2006, è stato previsto in capo all'intermediario e alla stessa impresa, nel caso in cui questa eserciti direttamente l'attività di intermediazione assicurativa per il tramite dei suoi dipendenti.

L'estensione dell'obbligo di consegna del Fascicolo informativo anche agli assicurati comporterebbe un impiego di mezzi e di risorse del tutto sproporzionato rispetto al diritto che la norma si prefigge di tutelare, sia a causa del numero indeterminato di assicurati presenti in tali contratti sia dell'impossibilità di costituire talvolta un contatto diretto con gli stessi da parte dell'impresa o del suo intermediario.

In tali ipotesi, i costi di gestione subirebbero un incremento tale da compromettere la convenienza tipica di questa tipologia contrattuale.

Ad esempio nel caso di una polizza collettiva infortuni per il personale docente e per gli alunni di una scuola appare più razionale che le condizioni generali di assicurazione e la Nota informativa siano consegnate al contraente, il quale assume l'obbligo contrattuale di diramare tale documentazione agli assicurati.

Pertanto, si ritiene che per i contratti collettivi in esame, l'obbligo in parola possa considerarsi assolto nel caso in cui l'impresa abbia reso disponibile il documento presso il contraente, il quale a sua volta, dovrà diramare a ciascuno dei dipendenti assicurati la documentazione precontrattuale e contrattuale mediante la materiale consegna cartacea o la trasmissione tramite supporto informatico.

Si chiede quindi conferma della correttezza di tale interpretazione.

Si fa presente, inoltre, che - in particolar modo proprio nei rami danni - esistono una serie variegata di "convenzioni in adesione" stipulate al fine di ottenere una copertura assicurativa cumulativa (infortuni/ responsabilità civile), in occasione di eventi culturali, sagre, manifestazioni sportive ecc., nelle quali anche la consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale della Nota informativa da parte del contraente appare di difficile (se non impossibile) realizzazione.

Si pensi, ad esempio, ad una polizza collettiva infortuni/ responsabilità civile abbinata all'acquisto di uno skipass o alla partecipazione ad una gara sportiva, coperture caratterizzate dall'esiguità del premio (incluso nel prezzo di acquisto dello skipass o nella quota di iscrizione per partecipare all'evento sportivo) e dalla limitazione temporale della copertura, (legata al periodo di validità dello skipass stesso, ovvero allo svolgimento della manifestazione sportiva), in cui la consegna di tutta la documentazione appare sproporzionata rispetto alla fattispecie.

Nell'ottica di un corretto ed equilibrato rapporto costi/ benefici, si ritiene sufficiente la comunicazione effettuata dal contraente all'assicurato circa l'esistenza della copertura e le indicazioni sulle modalità di reperimento della relativa documentazione, ovvero la consegna da parte del contraente di tutta la documentazione nel caso in cui l'assicurato ne faccia esplicita richiesta.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Art. 27 (Contratto di assicurazione)

Comma 1
Si segnala innanzitutto un dubbio interpretativo, legato all'espressione "soggetto legittimato" utilizzata in diverse parti dell'articolo, la quale non trova riscontro nell'art. 2 "Definizioni" del presente Regolamento e che non designa nessuno in maniera chiara ed inequivocabile, con il rischio di provocare così confusione ed incertezza.
Si chiede di voler fornire chiarimenti in merito.

Comma 2
La norma stabilisce l'obbligo di prevedere una apposita dichiarazione, da far sottoscrivere al contraente, comprovante la consegna del Fascicolo informativo.
Si osserva che, in conformità con quanto richiesto sub art. 25 riguardo alla non necessità di prevedere un fascicolo informativo nei rami danni, si richiede che tale dichiarazione possa far riferimento alla consegna della Nota informativa e delle condizioni di contratto, nonché della proposta, ove prevista.

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di assicurazione a distanza, si osserva che l'articolo in esame appare non corrispondente con quanto previsto dagli artt. 49 e 60 del Regolamento ISVAP n. 5 del 2006. Il comma 3 dell'art. 60 (Informazioni da fornire al contraente) prevede infatti che: "gli intermediari conservano la documentazione atta a comprovare l'adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal comma 2" ossia, tra gli altri, il riepilogo dei principali obblighi di comportamento e la documentazione precontrattuale e contrattuale. Si richiede, pertanto, di uniformare il contenuto dell'articolo a quanto già previsto dal citato Regolamento n. 5.

Comma 3
La norma stabilisce che nel contratto debba essere previsto un apposito spazio ove descrivere le modalità di pagamento del premio.
Al riguardo, si ritiene che tale informativa trovi una più utile e corretta collocazione nell'ambito della Nota informativa.
In ogni caso, come già osservato a commento dell'art. 6 si ritiene che, laddove le imprese collochino prodotti assicurativi per il tramite delle proprie reti distributive, il presente dettato normativo sia correttamente adempiuto con la consegna da parte dell'intermediario del Modello 7A, di cui al Regolamento ISVAP n. 5/2006, che, nell'ambito della comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti, prevede la medesima descrizione dei diversi mezzi di pagamento dei premi assicurativi.

Art. 28 (Nota informativa)

Commi 2 e 3
La norma in esame stabilisce che le imprese debbano predisporre la Nota informativa sulla base degli schemi riportati negli allegati, che risultano concepiti secondo un ordine

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

prestabilito di informazioni da rendere ai contraenti nella fase antecedente alla stipulazione del contratto.
Al riguardo, si osserva che l'ordine delle informazioni da rendere non risulta del tutto agevole per il contraente, alternando elementi relativi alla struttura e alle vicende del contratto (perfezionamento, durata, oggetto, premi, etc.) ed elementi connessi con la sua esecuzione o la cui conoscenza è utile a seguito di sinistro (procedure liquidative, accesso agli atti liquidativi per l'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, etc.) per poi tornare nuovamente su elementi concernenti la struttura e la vita contrattuale (informativa in corso di contratto, recesso, legge applicabile, lingua redazionale, regime fiscale).
Nel caso in cui lo schema predisposto dall'ISVAP fosse ritenuto di tipo rigido, nel senso dell'inderogabilità dell'ordine da seguire nell'impostazione della Nota, si sottopone all'Istituto la proposta di rivedere l'ordine stesso, separando in una sezione a parte le informazioni da rendere sulle procedure liquidative, in modo da consentire agli assicurati un più agevole rinvenimento delle informazioni utili a seguito di sinistro, che altrimenti si perderebbero tra dati informativi di diversa natura.

Per quanto riguarda nello specifico l'assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, in considerazione dell'articolata struttura delle procedure liquidative stabilite dalla normativa speciale, si propone di espungere dalla relativa Nota informativa i punti 10.1 e 10.2, nonché il punto 14, prevedendo, previo espresso richiamo nel punto 10, una nota esplicativa autonoma recante tutte le informazioni necessarie per l'attivazione della richiesta di risarcimento (procedura ordinaria e procedura di risarcimento diretto) con i relativi diritti e obblighi in capo all'impresa e al danneggiato, secondo l'articolazione prevista nello schema in commento.
Si ritiene, infatti, che la disponibilità autonoma di una guida dettagliata sulla liquidazione dei sinistri di responsabilità civile auto e natanti, integrata anche con la modulistica necessaria (denuncia di sinistro, modello di richiesta di risarcimento), risulti un punto di riferimento di più concreta utilità per l'assicurato al momento del sinistro.

Si sottolinea, infine, che molte delle indicazioni richiamate nella Nota informativa sono già previste in altri documenti, in particolare nelle condizioni di assicurazione.
A tale proposito, poiché la considerevole quantità delle informazioni previste dallo schema regolamentare rischia di ingenerare una notevole confusione negli assicurati, sembrerebbe oltremodo utile un ripensamento generale riguardante il profilo qualitativo delle informazioni stesse a fini di maggior sinteticità, chiarezza e quindi reale valore aggiunto per la clientela.
Con particolare riferimento all'assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, si dichiara sin d'ora la piena disponibilità ad un aperto e costruttivo confronto con codesta Autorità.

Si osserva inoltre che – tenuto anche conto di quanto già espresso in commento all'art. 25 in relazione ai c.d. "grandi rischi" - nel porre l'obbligo di predisposizione e di rilascio del Fascicolo informativo per tutti i contratti di assicurazione rami danni, la

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

norma non distingue tra contratti destinati al consumatore con garanzie e clausole predeterminate (genericamente contratti standardizzati) e contratti destinati a soggetti diversi dal consumatore con garanzie o clausole che possono essere anche non predeterminate e la cui definizione è lasciata all'accordo delle parti (genericamente contratti non standardizzati). Estendere l'obbligo anche a questi ultimi comporta l'onere di predisporre una Nota ad hoc, contenente informazioni sia sull'impresa sia sul contratto di assicurazione, con evidenti oneri per l'impresa a fronte di un non tangibile beneficio per il contraente con il quale le condizioni contrattuali sono state oggetto di specifica negoziazione.
Si propone quindi di non richiedere la predisposizione della Sezione B della Nota informativa (contenente le informazioni relative al contratto) per i contratti rivolti ai non consumatori, o, in subordine, "non standardizzati", lasciando per essi sostanzialmente invariata la situazione attuale.

Si veda anche quanto coerentemente proposto in relazione agli artt. 30 e 31.

Art. 29 (Trasferimento di agenzia ed operazioni societarie straordinarie)

Per l'analisi di questa norma si rimanda integralmente alle considerazioni svolte relativamente all'art. 20.

Art. 30 (Aggiornamento dei documenti precontrattuali, modifiche in corso di contratto e comunicazioni mediante tecniche a distanza)

La norma in esame prevede che, per l'aggiornamento dei documenti precontrattuali, per le modifiche in corso di contratto e per le comunicazioni mediante tecniche a distanza, siano applicate le disposizioni di cui agli articoli 11, 13 e 21 e, pertanto, si rinvia ai commenti eventualmente formulati in quelle sedi.

Al riguardo, come già rilevato a commento dell'art. 13, si osserva che ogni contratto stipulato è connesso ad uno specifico Fascicolo informativo che contiene le informazioni messe a disposizione del contraente nella fase che precede la stipulazione e che hanno consentito la formazione di un consenso informato rispetto ad ogni singolo contratto perfezionato.
Pertanto le variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo informativo non possono che riguardare nuove stipulazioni poiché, se le variazioni riguardano le condizioni di assicurazione, le stesse non possono trovare applicazione se non tramite un nuovo consenso.
Si chiede pertanto di eliminare detto obbligo con riferimento alle variazioni del Fascicolo informativo in corso di contratto o, in subordine, che sia prevista la possibilità di adempiere a tale obbligo di comunicazione alla prima occasione utile (ad esempio, l'estratto conto), in special modo laddove le modifiche non siano di carattere rilevante.

Si sottopone, altresì, ad attenta valutazione l'opportunità di prevedere forme di comunicazione alternative all'invio in forma cartacea (ad esempio avviso tramite

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

messaggi SMS che rinvia all'aggiornamento sul sito della società *ovvero* anche tramite una comunicazione a mezzo stampa), anche in considerazione del fatto che, diversamente, potrebbero rendersi necessari più invii nell'arco di un anno di comunicazioni a tutti i contraenti (con relativo aggravio di costi), per fornire loro aggiornamenti che possono essere talvolta non rilevanti.

Infine, la norma in esame appare eccessiva per le polizze "monoannuali", dove una previsione simile comporterebbe costi amministrativi sproporzionati rispetto al reale vantaggio per i contraenti. Pertanto, si richiede che sia inserita una previsione che esoneri le imprese dall'adempiere a tale obbligo in caso di contratti aventi una sola annualità.

Art. 31 (Pubblicazione sul sito internet)

La norma prevede che le imprese pubblichino on-line sul proprio sito web la documentazione informativa riguardante i contratti di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, infortuni e malattia nonché i prodotti che coprono rischi relativi all'abitazione con riferimento al furto, all'incendio, e alla responsabilità civile del capofamiglia.
Si propone di interpretare la norma come riferita unicamente solo ai contratti individuali destinati ai consumatori (cfr. quanto già ribadito, a commento dell'art. 25 in riferimento all'articolo 183, comma 3 del Codice delle Assicurazioni).
Si fa anche presente il probabile refuso riguardante la numerazione dei commi.

Art. 32 (Archiviazione e conservazione dei documenti)

Le disposizioni dell'articolo in esame prevedono che le imprese adottino procedure interne di archiviazione e conservazione dei documenti, inclusa la prova dell'adempimento degli obblighi di invio e, ove previsto, di consegna delle comunicazioni di cui al presente Regolamento, anche facendo ricorso a supporti informatici. Le predette procedure devono consentire l'ordinata e sollecita gestione delle comunicazioni effettuate anche attraverso tecniche a distanza, tanto nella fase precontrattuale che contrattuale, nonché delle comunicazioni rilasciate agli intermediari e all'impresa.
Si osserva in proposito che anche questa disposizione, se applicata per esempio ai contratti di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, avrebbe costi di gestione elevati, non giustificabili sul piano di un'analisi costi/ benefici. Si propone pertanto di eliminare la disposizione in esame.

Parte III (Interpello)

Art. 35 (Utilizzo del giudizio positivo dell'Autorità)

La disposizione prevista dal presente articolo consente alle imprese di assicurazione di inserire nella Nota informativa la seguente frase: "*La presente Nota informativa è stata*

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

oggetto di valutazione da parte dell'ISVAP in ordine alla corretta applicazione degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti. Tale valutazione non comporta alcun giudizio sull'opportunità dell'operazione assicurativa proposta e sul merito dei dati e delle notizie contenuti nella Nota informativa.".
Poiché l'Autorità effettua un controllo sulla corretta applicazione degli obblighi di informazione previsti dal Capo II del Titolo XIII del Codice delle Assicurazioni, si propone la seguente formulazione: *"La presente Nota informativa è stata oggetto di valutazione* ***con esito positivo*** *da parte dell'ISVAP in ordine alla corretta applicazione degli obblighi di informativa previsti dalle disposizioni vigenti. Tale valutazione* ***positiva*** *non comporta alcun giudizio sull'opportunità dell'operazione assicurativa proposta e sul merito dei dati e delle notizie contenuti nella Nota informativa".*

Art. 44 (Revoca e recesso)

L'articolo disciplina le fattispecie della revoca e del recesso per i contratti unit-linked.
Si chiedono chiarimenti sulle motivazioni di riferire tali disposizioni esclusivamente a detta tipologia contrattuale.

Art. 45 (Costi applicati mediante prelievo di quote)

L'articolo disciplina le modalità di prelievo dei costi nei contratti unit-linked. In particolare, non è consentito prelevare costi di qualsiasi tipo mediante riduzione delle quote attribuite al singolo contratto, fatta eccezione per le commissioni di gestione applicate in caso di contratti direttamente collegati a quote di OICR e comunque solo in presenza di un'attività di gestione predefinita nelle condizioni di polizza.

Innanzitutto, si richiede di abrogare la disposizione in quanto, a patto che sia chiarito e reso trasparente qual è il costo annuo che grava sul cliente per il servizio assicurativo, la modalità di determinazione dello stesso dovrebbe essere liberamente lasciata alla contrattazione fra le parti.

In ogni caso, si osserva che, dal combinato disposto del presente articolo e dell'articolo 3, comma 2, del presente Regolamento, al medesimo divieto sarebbero soggetti i prodotti emessi da imprese di assicurazione di uno Stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.
Al riguardo si fa presente che, più correttamente, nella Circ. 551/2005 detta disposizione non era richiamata fra quelle opponibili alle imprese comunitarie, sul presupposto che essa concerne non tanto il profilo della trasparenza nei confronti della clientela, quanto piuttosto la struttura stessa del prodotto. Quest'ultima, infatti, non appare poter essere oggetto di disciplina da parte dell'ISVAP, e ciò in omaggio al noto principio dello "home country control", secondo cui le imprese comunitarie sono sottoposte alle regole del Paese di origine.
Si richiede pertanto di modificare l'articolo 3, comma 2, del Regolamento oggetto di consultazione come di seguito proposto: *"L'articolo 12, limitatamente agli obblighi di*

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

pubblicazione sul sito internet, nonché gli articoli 22, 31, 32 e 45 non si applicano alle imprese di assicurazione comunitarie."

Art. 47 (Recesso in caso di sinistro)

La norma dispone che nei contratti Malattia con durata fino a cinque anni le imprese non debbano prevedere la facoltà di recesso in caso di sinistro. La disposizione trova applicazione anche nei contratti Infortuni, ove ritenuto compatibile con la disciplina ivi recata.

La previsione regolamentare appare palesemente in contrasto con la facoltà per le imprese, prevista dalla primaria normativa comunitaria, di predisporre liberamente le proprie condizioni contrattuali. Se da un lato è pur vero che l'Autorità – sulla scorta dell'entrata in vigore della disciplina sulle clausole vessatorie - aveva già in passato formulato tale richiesta con la propria circolare n. 417/D è il caso di ricordare, tuttavia, che in quella occasione ci si era limitati ad un mero invito rivolto alle imprese vigilate, esercitato nell'ambito di un più generale potere di indirizzo dell'Autorità di vigilanza nei confronti del mercato.

Per quanto concerne l'estensione della previsione anche ai contratti Infortuni, non risulta del tutto chiaro quale debba essere il significato da attribuire alla locuzione "ove compatibile". In effetti i presupposti che possono giustificare una rinuncia al diritto di recesso nell'ambito di una polizza malattia sono del tutto diversi se considerati nell'ambito di una copertura infortuni, attesa la differente natura (ed evoluzione) dell'evento infortunio rispetto a quello malattia. Delle due l'una: o l'estensione della previsione del Regolamento ai contratti infortuni appare supportata da una valida e tecnicamente ineccepibile previsione oppure, e a maggior ragione, essa deve rimanere nell'ambito della *moral suasion* da parte dell'Autorità di vigilanza.
In tale ottica, sarebbe opportuno che tale previsione fosse limitata ai soli contratti a favore di "consumatori persone fisiche", secondo la ben nota definizione dei medesimi prevista dall'art. 3, comma 1, lett. a) del d.lgs. 206/2005 (c.d. Codice del consumo), eventualmente includendovi anche i contratti stipulati da una persona giuridica, purché stipulati nell'interesse di "consumatori persone fisiche".
Si richiede, pertanto, di modificare il primo comma dell'articolo in commento con la seguente formulazione *"Nei contratti Malattia (ed Infortuni) con durata fino a cinque anni le imprese sono invitate, per esigenze di tutela degli assicurati, a non prevedere nei contratti la facoltà di recesso in caso di sinistro".*
Conseguentemente andrebbe eliminato il comma 3.

Art. 51 (Entrata in vigore)

L'articolo disciplina l'entrata in vigore del Regolamento oggetto di consultazione diversificandola in base al ramo ed al tipo di novità normativa introdotta. A tal proposito si ritiene che le disposizioni ivi recate trovino naturalmente applicazione solo per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

In considerazione della necessità per le imprese di adeguarsi alla normativa in esame e dei rilevanti adeguamenti da essa previsti si chiede, infine, che il presente Regolamento entri in vigore a far data dal 1° gennaio 2009 e comunque decorso un anno dalla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ciò anche in vista dell'opportunità per le imprese di ricorrere alla procedura di interpello, di cui alla Parte III, potendo disporre di tempi congrui per l'invio all'Istituto ed il relativo esame da parte di quest'ultimo.

OSSERVAZIONI SUGLI ALLEGATI

Allegato 1 – Schema di Scheda sintetica – Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

Lo schema, al punto 4, disciplina l'illustrazione dei costi. In particolare, le tabelle relative all'indicatore del costo percentuale medio annuo sono state integrate prevedendo anche il costo per gli anni 1 e 2, con la condizione che, laddove le condizioni contrattuali prevedano l'esercizio del riscatto dopo la prima ricorrenza annuale, le tabelle riportino le informazioni a partire da tale ricorrenza.
Si osserva come tale integrazione, pur marginale, modifica la recente introduzione dell'indicatore, che ha comportato un significativo adeguamento della documentazione informativa delle imprese. Si ritiene che tale integrazione non sia necessaria e pertanto si richiede di non modificare l'attuale impostazione, che permetterebbe di mantenere l'attuale struttura dei fascicoli e le relative procedure di produzione.

Lo schema prevede inoltre, al punto 4., che nel caso di contratti che prevedono la prestazione principale in rendita, o l'opzione in rendita calcolata con coefficienti garantiti dalla stipulazione, sia riportata una tabella recante gli importi di premio o del capitale da convertire per ottenere determinati importi di rendita annua.
Per quanto riguarda i contratti di rendita, in cui peraltro nella formula differita i coefficienti di conversione generalmente non sono garantiti per tutto il periodo di differimento, si ritiene che l'illustrazione dello sviluppo dei premi e delle prestazioni sia già adempiuta grazie alla presenza nella Nota informativa del progetto esemplificativo e all'obbligo di consegna del progetto personalizzato.
Per quanto riguarda i contratti di capitale con opzione in rendita, si ritiene che l'illustrazione delle opzioni sia adempiuta mediante la comunicazione in caso di esercizio di opzioni contrattuali, già prevista dalla normativa e ribadita nell'art. 18 del Regolamento.
In definitiva, si ritiene che la tabella in esame non rappresenti, secondo un'accurata analisi costi/benefici, un incremento di valore informativo per il potenziale contraente, potendo addirittura ingenerare confusione rispetto alle prestazioni del contratto già illustrate dai progetti esemplificativi, e si richiede, pertanto, di eliminarla.
In subordine, si propone di introdurre tale innovazione solo per i contratti di rendita vitalizia immediata.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Infine lo schema, al punto 5 richiede di indicare il patrimonio medio gestito nell'ultimo periodo di osservazione. Si osserva che le imprese ogni anno pubblicano l'ammontare del patrimonio netto attraverso il rendiconto annuale, pertanto per garantire la coerenza tra le informazioni fornite in corso di contratto e quelle in fase precontrattuale, si richiede di sostituire l'indicazione del patrimonio medio gestito con il patrimonio netto.

Allegato 2 – Schema di Nota informativa – Contratto di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili

Lo schema, in apertura, prevede l'inserimento dell'avvertenza "La presente Nota informativa, … , non sostituisce le condizioni di polizza di cui l'assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto". Si ritiene che tale avvertenza debba fare riferimento al contraente, invece che all'assicurato.

Analoga osservazione si intende riferita alla premessa dell'allegato 3.

Lo schema, al punto 9. prevede un paragrafo aggiuntivo 9.1.3 "Costi per l'erogazione della rendita". Si osserva che tali costi sono già rappresentati nel caso in cui la prestazione principale sia in rendita, mentre per i contratti in cui è possibile optare per la rendita l'illustrazione dei costi è già prevista dalla "comunicazione in caso di esercizio di opzioni contrattuali", da inviare al contraente almeno sessanta giorni prima del possibile esercizio. Si richiede che tali costi siano da riportare solo per i contratti di rendita, e che sia possibile omettere il paragrafo nei contratti che non prevedono la prestazione principale in rendita.

Lo schema, al termine del punto 9, prevede di specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dagli intermediari, consentendo di riportare in alternativa un unico valore. Pur comprendendo le finalità generali della disposizione, si osserva che essa può comportare il rischio di un aumento dei costi distributivi qualora gli intermediari che dovessero percepire commissioni inferiori rispetto a quelle medie indicate decidessero di rivedere gli accordi distributivi. Tale "corsa al rialzo" si potrebbe tradurre, in ultima istanza, in un aggravio di costi per i potenziali clienti. Inoltre, si sottolinea come per il contraente il dato più rilevante sia il livello di costi che dovrà sostenere, già diffusamente illustrati, e non la sua ripartizione nella filiera produttiva e distributiva. Sulla base di tali premesse si richiede di eliminare la disposizione in esame.

Lo schema, al punto 20, disciplina la possibilità per i clienti, ai fini dell'accertamento dell'osservanza della normativa di settore, di rivolgere i reclami direttamente all'ISVAP nel caso in cui non abbiano ricevuto riscontro entro il termine di 45 giorni ovvero non abbiano ricevuto una risposta ritenuta soddisfacente.
Si segnala che lo schema non riporta alcun riferimento ai reclami per la risoluzione di liti transfrontaliere previste dall'art. 4 comma 1 lettera c) del Regolamento ISVAP in

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

materia di reclami (Regolamento in consultazione alla data di redazione del presente documento). Si chiedono chiarimenti a riguardo.

Allegato 3 – Schema di Nota informativa - Contratto di puro rischio

Lo schema, al punto 7., disciplina il meccanismo di partecipazione agli utili. Si chiede di confermare che nel caso in cui il contratto non preveda alcuna forma di partecipazione agli utili, il paragrafo possa essere omesso. In caso affermativo, si suggerisce di aggiungere al titolo del paragrafo l'espressione tra parentesi (eventuale), considerato che il meccanismo in esame non è presente nella generalità dei contratti di puro rischio. Qualora l'Istituto intenda riferirsi a tipologie di coperture assicurative in cui generalmente tale meccanismo è presente, si ritiene più chiaro e trasparente che l'Istituto predisponga uno schema ad hoc per tali tipologie.

Lo schema, al punto 8., disciplina le opzioni di contratto. Si chiede di confermare che nel caso in cui il contratto non preveda alcuna forma di opzione, il paragrafo possa essere omesso. In caso affermativo, si suggerisce di aggiungere al titolo del paragrafo l'espressione tra parentesi (eventuale), considerato che la condizione in esame non è presente nella generalità dei contratti di puro rischio.

Lo schema, al punto 9.1.1., disciplina i costi gravanti sul premio. Si ritiene che per quelle coperture il cui costo è rappresentato da un tasso di premio, non sia opportuno riportare il dettaglio della scomposizione di tale tasso in tutte le sue componenti, che comporterebbe una perdita, in termini di vantaggio competitivo, per quelle imprese che, avendo una esperienza consolidata in tale tipologia di coperture, adottano basi tecniche di maggior favore per i propri clienti. Pertanto, si richiede di limitare la rappresentazione dei costi solo a quelli non relativi al tasso di premio, quali ad esempio quelli eventualmente sostenuti per la visita medica, o per il frazionamento dei premi.

Lo schema, al punto 9.1.2., disciplina i costi per riscatto. Si chiede di confermare che nel caso in cui il contratto non preveda il riscatto, il paragrafo possa essere omesso. In caso affermativo, si suggerisce di aggiungere al titolo del paragrafo l'espressione tra parentesi (eventuale), considerato che la condizione in esame non è presente nella generalità dei contratti di puro rischio.
Qualora l'Istituto intenda riferirsi a tipologie di coperture assicurative in cui generalmente tale meccanismo è presente, si ritiene più chiaro e trasparente che l'Istituto predisponga uno schema ad hoc per tali tipologie.

Lo schema, al punto 9.1.3., disciplina i costi per l'erogazione della rendita. Si chiede di confermare che nel caso in cui il contratto non preveda l'erogazione della rendita, il paragrafo possa essere omesso. In caso affermativo, si suggerisce di aggiungere al titolo del paragrafo l'espressione tra parentesi (eventuale), considerato che l'erogazione della rendita non è presente nella generalità dei contratti di puro rischio.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Qualora l'Istituto intenda riferirsi a tipologie ci coperture assicurative in cui generalmente tale meccanismo è presente, si ritiene più chiaro e trasparente che l'Istituto predisponga uno schema ad hoc per tali tipologie.

Lo schema, al punto 9.2., disciplina i costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili. Si chiede di confermare che nel caso in cui il contratto non preveda alcuna forma di partecipazione agli utili, il paragrafo possa essere omesso. In caso affermativo, si suggerisce di aggiungere al titolo del paragrafo l'espressione tra parentesi (eventuale), considerato che il meccanismo in esame non è presente nella generalità dei contratti di puro rischio. Qualora l'Istituto intenda riferirsi a tipologie di coperture assicurative in cui generalmente tale meccanismo è presente, si ritiene più chiaro e trasparente che l'Istituto predisponga uno schema ad hoc per tali tipologie.

Lo schema, al termine del punto 9, prevede di specificare, anche in forma tabellare, la quota parte percepita in media dagli intermediari, consentendo di riportare in alternativa un unico valore. Si osserva che tale disposizione appare eccessiva per i contratti di puro rischio e, come già osservato in relazione ai contratti con partecipazione agli utili, può comportare il rischio di un aumento dei costi distributivi, qualora gli intermediari che dovessero percepire commissioni inferiori rispetto a quelle medie indicate decidessero di rivedere gli accordi distributivi.
Inoltre, si ribadisce, a maggior ragione per tale tipologia contrattuale, come per il contraente sia rilevante il premio da versare in relazione a determinati livelli di capitale piuttosto che la ripartizione dei costi nella filiera produttiva e distributiva.
Sulla base di tali premesse, si richiede di eliminare la disposizione in esame.

Lo schema, al punto 21., disciplina l'informativa da inviare al contraente in corso di contratto, prevedendo in particolare l'invio a trasmettere un estratto conto annuale della posizione assicurativa in caso di assegnazione della partecipazione agli utili.
Si chiede di confermare che nel caso in cui il contratto non preveda alcuna forma di partecipazione agli utili, il paragrafo possa essere omesso. In caso affermativo, si suggerisce di aggiungere al titolo del paragrafo l'espressione tra parentesi (eventuale), considerato che il meccanismo in esame non è presente nella generalità dei contratti di puro rischio.
Qualora l'Istituto intenda riferirsi a tipologie ci coperture assicurative in cui generalmente tale meccanismo è presente, si ritiene più chiaro e trasparente che l'Istituto predisponga uno schema ad hoc per tali tipologie.

Allegato n. 5 - Schema di Nota informativa - Contratti di assicurazione dei rami danni

Lo schema, al punto 4., richiede l'indicazione della durata del contratto e della eventuale previsione della tacita proroga. Si osserva in proposito che la durata costituisce un elemento variabile e viene scelta di comune accordo con l'assicurato sulla base delle sue specifiche esigenze assicurative. Si chiedono chiarimenti in merito.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Lo schema, al punto 6., prevede l'obbligo di indicare la periodicità di pagamento dei premi e la possibilità di un loro frazionamento o ancora, di indicare eventuali sconti e a quali condizioni possono essere erogati. Si ritiene che tale obbligo possa essere assolto con l'inserimento di un testo che riporti i principi generali che regolano il pagamento del premio. In considerazione dell'oggettiva difficoltà di schematizzare le differenziate modalità di concessione degli sconti nell'ambito delle assicurazioni danni, l'obbligo relativo alla previsione di eventuali sconti e relative condizioni di applicazione potrebbe ritenersi assolto con l'inserimento di un'avvertenza del genere di quella di seguito proposta: *"L'applicazione di eventuali sconti sul premio di polizza è indicata sul contratto stesso"*.
Si chiede pertanto di voler riformulare il testo in esame secondo le indicazioni sopra fornite.

Lo schema, al punto 12., disciplina i sinistri e la liquidazione dell'indennizzo. Si osserva che manca un coordinamento con l'emanando Regolamento ISVAP concernente i requisiti del personale e le caratteristiche tecniche delle attrezzature per la gestione dei sinistri del ramo assistenza. Infatti nel Regolamento in esame si cita la "centrale operativa" mentre nel Regolamento relativo al ramo assistenza tale locuzione viene sostituita con "struttura organizzativa".

Lo schema, al punto 17., disciplina il regime fiscale, con la previsione di indicare il regime fiscale applicabile al contratto. Si propone di ritenere assolto detto obbligo con l'inserimento del seguente testo: *"Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Al contratto si applicano le imposte in vigore"*.

Con riferimento in particolare al ramo cauzioni, come segnalato brevemente nell'analisi relativa all'art. 25, si fa presente che gli obblighi garantiti da tale copertura discendono da previsioni di legge e, nella quasi totalità dei casi, le condizioni di assicurazione sono pubblicate nel corpo dalla stessa legge. Occorre inoltre tenere presente che, molto spesso, chi tratta per la stipula delle polizze è una persona diversa rispetto a chi sottoscriverà il contratto assicurativo/ fideiussorio (legale rappresentante). Per tali motivi si ritiene che una nota informativa con le caratteristiche previste nel documento in consultazione non si attagli, per le motivazioni sottoelencate, al ramo cauzioni:

- il punto 3 (Modalità di perfezionamento del contratto) dovrebbe essere integrato dalla precisazione che la polizza per essere valida deve essere firmata da tutte le tre parti contrattuali(contraente, impresa e beneficiario);
- al punto 4 (Durata e proroga del contratto) dovrebbe essere eliminato il terzo periodo: il contraente non può infatti effettuare disdetta unilaterale della polizza firmata, in quanto essa è legata all'obbligazione principale;
- al punto 5 (Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni) dovrebbe essere eliminato il secondo e il terzo capoverso in quanto franchigie e scoperti non sono pertinenti alle polizze fideiussorie;

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

- al punto 7 (Assicurazione presso diversi assicuratori) dovrebbe essere eliminato il secondo capoverso: il fatto di poter "richiedere a ciascun assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato" può creare problemi di proporzionalità tra il totale assicurato ed il valore del bene oggetto dell'assicurazione (si veda l'art. 1941c.c.);
- il punto 10 (Valore della cosa assicurata) dovrebbe essere eliminato completamente in quanto il valore assicurato deve essere già chiaramente definibile nel contratto che costituisce il presupposto della polizza fideiussoria;
- il punto 11 (Alienazione della cosa assicurata) dovrebbe essere completamente eliminato;
- nel punto 12 (Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo) dovrebbe essere eliminato il primo, secondo, terzo, quinto periodo: le condizioni generali di polizza fideiussoria indicano per ogni specifico rischio garantito i criteri e le modalità di gestione del sinistro;
- il punto 13 (Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto) dovrebbe essere eliminato completamente: i termini di indennizzo per l'assicurato non sono quelli previsti dal codice civile nella parte che regola l'assicurazione. Il termine di prescrizione ha natura decennale;
- al punto 14 (Diritto di recesso) deve essere eliminato il secondo capoverso: non risulta che il contraente abbia alcun diritto di recedere unilateralmente da una polizza fideiussoria con durata pluriennale regolarmente in possesso del beneficiario;
- il punto 15 (Legge applicabile al contratto) deve essere modificato nel terzo e quarto capoverso: nel caso in cui il rischio sia ubicato in Stati diversi da quello italiano si fa riferimento alle U.R.I.C.C. (Uniform Rules International Chamber of Commerce);
- il punto 19 (Informativa in corso di contratto) implica un impegno per il ramo di comunicare a tutti i contraenti di polizze in essere una qualsiasi variazione dell'informativa in esame: decisamente troppo oneroso data le diverse migliaia di clienti implicati, che per lo più sono professionisti. Si fa riferimento alle considerazioni svolte sub art. 25, comma 6.

Si rinnova quindi la richiesta di escludere il ramo cauzioni dall'ambito applicativo.

Allegato 6 - Schema di Nota informativa - Contratti di assicurazione Infortuni

Lo schema, al punto 8., disciplina l'assicurazione presso diversi assicuratori. La norma contiene la precisazione che l'assicurato, che avesse stipulato contratti presso diversi assicuratori, possa richiedere a ciascuno il dovuto *".. purchè le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno ..."* . Tale espressione non appare del tutto congrua con le principali garanzie dell'assicurazione Infortuni (caso morte, invalidità permanente, indennità temporanea) che prevedono il riconoscimento di indennizzi (capitali, diarie) a prescindere da un ammontare di danno rimborsabile. La previsione, quindi, dovrebbe al più essere limitata ai contratti stipulati con consumatori persone fisiche.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Allegato 7 – Schema di Nota informativa - Contratti di assicurazione Malattia

Lo schema al punto 14., disciplina l'assistenza diretta e le convenzioni. Si segnala che spesso l'elenco delle strutture sanitarie convenzionate non è un allegato cartaceo alla polizza, perché soggetto a rapide evoluzioni e necessita di manutenzione costante.
In base al disposto degli artt. 13 e 21, ogni variazione di centri convenzionati comporterebbe una comunicazione individuale. Si chiede, quindi, che venga prevista la possibilità di adempiere a tale obbligo pubblicando sul sito internet l'elenco delle strutture in convenzione o indicando nella polizza il numero verde al quale può rivolgersi l'assicurato per accertare quali siano le strutture convenzionate.

Allegato 8 – Schema di Nota informativa – Assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

Lo schema, in apertura, prima della sua articolazione nelle sezioni A e B, prevede che la Nota debba indicare con caratteri di particolare evidenza la possibilità di ottenere il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato, redatto sulla base dei parametri soggettivi e oggettivi dell'interessato, illustrando le modalità di rilascio del preventivo stesso.
Al riguardo, si osserva innanzi tutto che il preventivo viene elaborato non solo sulla base dei parametri di personalizzazione dell'interessato, ma anche della formula contrattuale dallo stesso indicata tra le possibili varie formule offerte dall'impresa (es. bonus/malus, franchigia, pejus, etc.).
In secondo luogo, si rileva che il premio risultante dal preventivo, sia pur vincolante per l'impresa nel periodo di validità indicato e a condizione che le informazioni fornite dall'assicurato risultino corrette, rappresenta il prezzo massimo che il contraente sarebbe tenuto a corrispondere in caso di stipulazione della polizza, ferma la facoltà per l'impresa di accordare un eventuale sconto per effetto della flessibilità adottata. Si ritiene che tale precisazione vada inserita nell'informazione sul diritto ad ottenere un preventivo personalizzato.
La questione, che riguarda la concorrenza tra imprese nell'offerta delle polizze per l'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e rappresenta un'opportunità ulteriore per i consumatori nella negoziazione individuale del prezzo di acquisto è connessa con quanto disciplinato nello schema di Nota informativa, al punto 7 nell'ambito del quale, in relazione alla trasparenza in materia di pubblicità dei premi attuata mediante preventivi personalizzati, nonché al regime degli sconti, si fa rinvio alle indicazioni (da riportare in Nota) previste dal Regolamento di attuazione dell'articolo 131 del Codice delle Assicurazioni.
Non disponendo dello schema di Regolamento in questione, non è possibile formulare osservazioni sulle scelte che si appresta a compiere l'Istituto in merito alla Nota questione interpretativa del combinato disposto dall'articolo 8 del c.d. decreto "Bersani 1" (D.L. n. 233/2006 convertito nella legge n. 240/2006) e dall'articolo 131, comma 2-ter del Codice (anch'esso introdotto dal c.d. decreto "Bersani 1") in materia di flessibilità tariffaria consentita alle imprese di assicurazione.
E' possibile peraltro ricostruire i termini della questione.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Come è noto, detta *querelle* interpretativa deriva dalla formulazione letterale, sicuramente non precipua, del citato articolo 8 del c.d. decreto "Bersani 1", che, tra l'altro, ha vietato l'adozione di clausole contrattuali che impongano agli agenti o agli altri distributori di polizze per l'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti *"il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori"* nell'offerta dei servizi in questione.
Sul punto, l'ANIA, in data 4 agosto 2006, aveva chiesto all'Istituto di vigilanza di voler fornire chiarimenti in merito alla possibile interpretazione delle citate disposizioni.
A tal fine, erano state sottoposte all'attenzione dell'ISVAP due possibili interpretazioni alternative.
Secondo la prima, il divieto di fissazione di prezzi minimi o di sconti massimi andrebbe considerato come inibizione per le imprese di predisporre, nelle direttive impartite alla rete distributiva, una flessibilità tariffaria sistematica.
Sulla base di tale interpretazione le tariffe dovrebbero risultare peraltro rigide e l'unica modalità di sconto applicabile sarebbe attribuita all'intermediario rispetto alle sue provvigioni, con effetti che si produrrebbero esclusivamente sul suo conto economico. Anche in questo caso risulterebbe comunque ammissibile la praticabilità di sconti autorizzati dall'impresa, ma solo di volta in volta e in modo non ricorrente.
In base alla seconda interpretazione, invece, sia il tenore letterale della disposizione (divieto di sconti *massimi* e non di sconti *tout court;* obbligo di evidenziare lo sconto *complessivamente* riconosciuto al cliente, come disposto dall'articolo 131, comma 2-ter) sia la *ratio* del decreto, che è quella di ampliare e non di ridurre le potenzialità di sconto sui premi, dovrebbero indurre a ritenere che il divieto di fissazione di prezzi minimi o sconti massimi da parte dell'impresa stia a significare semplicemente divieto di fissazione di soglie di sconto al di sotto delle quali l'intermediario non può stabilire ulteriori riduzioni del prezzo pagato dal contraente, "attingendo" alla parte di premio relativa alla provvigione spettante all'intermediario stesso.
Secondo questa tesi, dunque, che sembra più conforme alle esigenze di una concorrenza effettiva che possa esplicarsi a livello di negoziazione individuale aumentando la forza contrattuale del consumatore, le direttive impartite dalle imprese alla propria rete distributiva in materia di flessibilità tariffaria potrebbero continuare ad essere adottate, a condizione che la flessibilità accordata non costituisca il massimo livello di sconto praticabile dagli intermediari. In altre parole, i possibili sconti previsti dalle direttive dovrebbero rappresentare gli sconti riconosciuti da parte dell'impresa, ferma dunque la possibilità per l'intermediario di disporre ulteriori riduzioni del premio fino alla capienza della propria remunerazione.
Sul punto, si resta in attesa delle determinazioni dell'Istituto di vigilanza.

Lo schema al punto 3., disciplina le modalità di perfezionamento del contratto. Si segnala che le presenti osservazioni sono valide anche per le note informative danni non relative all'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e che si richiamano le osservazioni già formulate sub allegato 5.
In particolare, considerato il contenuto standard della Nota informativa, che per il periodo della sua validità deve essere disponibile in migliaia di esemplari destinati alla fase precontrattuale del rapporto con i potenziali acquirenti, si ritiene che le date di

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

perfezionamento del contratto e di decorrenza della garanzia rappresentino riferimenti descrittivi idonei a far percepire in modo certo il momento a decorrere dal quale il contratto può ritenersi validamente stipulato (descrizione delle modalità di perfezionamento) e, di converso, il momento (solitamente diverso: dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio..) a decorrere dal quale il rischio è in copertura.
In caso contrario, la Nota informativa precontrattuale dovrebbe riportare elementi, da inserire *ex post* di volta in volta, che si riferiscono alla fase successiva del perfezionamento del consenso, il che sarebbe alquanto singolare.
Sul punto si chiedono opportuni chiarimenti.

Lo schema al punto 4., disciplina la durata e proroga del contratto. Si osserva in proposito, (osservazioni valide anche per le note informative danni non relativi all'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) analogamente a quanto osservato al punto 3 precedente, si ritiene che la Nota informativa non possa indicare la durata effettiva del contratto che si andrà, eventualmente, a stipulare, ma possa fornire, al limite, indicazioni sulla durata negoziabile dalle parti.
In caso contrario, la Nota informativa precontrattuale dovrebbe riportare elementi, da inserire *ex post* di volta in volta, che si riferiscono alla fase successiva del perfezionamento del consenso, il che sarebbe alquanto singolare. Sul punto si chiedono opportuni chiarimenti.

Lo schema, al punto 7., disciplina i premi: si richiama in proposito quanto osservato precedentemente in relazione al regime degli sconti e alla relativa prossima attuazione dell'articolo 131 del Codice delle Assicurazioni.

Per quanto riguarda le informazioni relative alla restituzione *pro rata* del premio pagato e non goduto nelle ipotesi contemplate, si osserva che andrebbe precisato che il rimborso non è dovuto in caso di sostituzione del veicolo soggetto agli eventi descritti con altro veicolo. In tal caso, si procede a conguaglio del premio.

Lo schema al punto 8., disciplina l'attestazione dello stato del rischio e la classe di merito.
In merito all'illustrazione dei meccanismi di assegnazione della classe di merito, si chiedono all'Istituto di vigilanza indicazioni per poter assolvere a detto obbligo, considerata la complessità dei meccanismi in questione anche per effetto della disciplina sulla classe CU di conversione universale.
In particolare, si chiede se vadano riportate tutte le regole disciplinate nel contratto (con evidente duplicazione) o ci si possa limitare ad una descrizione della formula bonus malus e delle fattispecie di assegnazione più significative per ogni impresa.

Lo schema al punto 10., disciplina la procedura liquidativa. Si richiama quanto già osservato sub articolo 28, in merito all'opportunità che per l'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti si preveda una

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it

Nota esplicativa autonoma rispetto allo schema di Nota informativa in cui descrivere tutte le articolate procedure liquidative vigenti in materia.
In tal senso, la Nota informativa potrebbe contemplare al punto 10 un richiamo a detto documento specifico. Di conseguenza i punti 10.1 e 10.2 dovrebbero essere espunti dallo schema base.
Per quanto riguarda l'indicazione dei centri di liquidazione sinistri nelle Condizioni di polizza e nei siti internet si propone di prevedere detto rinvio esclusivamente al sito internet.
Per quanto concerne, inoltre, la disposizione di "illustrare le modalità di stima del danno da parte dell'impresa", (collocata dopo il punto 10.2 dello schema in esame), si chiede all'Istituto di voler fornire indicazioni che ne chiariscano la portata.

Al punto 14. lo schema disciplina gli incidenti stradali con controparti estere. Sul punto si rinvia alle considerazioni sull'opportunità di una apposita guida informativa sulle procedure di rimborso dei sinistri dell'assicurazione della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti svolte sub articolo 28 e sub punto 10 del presente schema di Nota informativa.
Nel contesto di tale proposta anche il punto 14, relativo ai sinistri con controparti estere, dovrebbe essere eliminato dalla Nota informativa ed inserito nella guida informativa suindicata.

Sede • 00186 Roma • Via della Frezza, 70 • Tel. 06.326881 • Fax. 06.3227135 • www.ania.it • info@ania.it
Rappresentanza • 20122 Milano • P.zza San Babila 1 • Tel. 02.77641 • Fax. 02.780870 • www.ania.it • info@ania.it